



Comune di Bagnatica

Provincia di Bergamo

CAPITOLATO SPECIALE

relativo alla:

gara per l'affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica

aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

INDICE

- Art. 1 : Oggetto dell'appalto
- Art. 2 : Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
- Art. 3 : Revisione prezzi
- Art. 4 : Descrizione del servizio e modalità di esecuzione
- Art. 5 : Importo a base d'asta, durata e valore dell'appalto
- Art. 6 : Obblighi della ditta aggiudicataria in relazione alla gestione del servizio
- Art. 7 : Corrispettivi, fatturazioni e pagamenti
- Art. 8 : Responsabilità
- Art. 9 : Assicurazioni
- Art. 10 : Rispetto delle normative in materia di lavoro - Clausola sociale – Personale in servizio
- Art. 11 : Applicazioni del contratto di lavoro
- Art. 12 : Controlli e ispezioni
- Art. 13 : Rilievi della gestione
- Art. 14 : Penalità
- Art. 15 : Subappalto
- Art. 16 : Contratto, cauzione e spese contrattuali
- Art. 17 : Risoluzione del contratto
- Art. 18 : D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)
- Art. 19 : Contenzioso
- Art. 20 : Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 21 : Trattamento dei dati personali
- Art. 22 : Richiamo alla Legge e ad altre norme

ARTICOLO 1: OGGETTO DELL'APPALTO

- 1) Oggetto del presente appalto è il servizio di assistenza educativa scolastica del Comune di Bagnatica (BG), periodo aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
- 2) Numero gara: 8076889; CIG: 8663287298.
- 3) Il presente affidamento, avendo CPV principale 80410000-1 servizi scolastici vari, rientra nell'ambito dei servizi di cui all'Allegato IX del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. e i. (Codice dei contratti).
- 4) Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia a quanto esplicitato nell'Avviso di gara e nel Disciplinare di gara.

ARTICOLO 2: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 1) Procedura di gara: Procedura di cui all'art. 60 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. e i. (Contratti sotto soglia).
- 2) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 comma 3 lettera a) del medesimo decreto.
- 3) Questa Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevista dall'art. 63 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice dei contratti), qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento della presente procedura di affidamento (comma 2 lettera a).

ARTICOLO 3: REVISIONE PREZZI

- 1) Per i primi dodici mesi i prezzi resteranno invariati. I prezzi del servizio di assistenza educativa scolastica, a decorrere dal secondo anno di servizio, saranno soggetti a revisione con riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - senza tabacchi) rilevato al 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 4: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE

- 1) Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di assistenza educativa rivolto agli alunni / studenti che necessitano di assistenza scolastica, residenti nel Comune di Bagnatica (BG), frequentanti le scuole di ogni ordine e grado. Il servizio è finalizzato all'inserimento scolastico dell'alunno / studente, ed è volto a garantirgli il diritto allo studio, evitando nel contempo ogni forma di emarginazione sociale.
- 2) Il servizio di assistenza educativa scolastica del Comune di Bagnatica (BG) dovrà essere gestito in sinergia con l'Amministrazione comunale tenendo conto delle distinte, specifiche competenze del Comune, da un lato, e della Ditta aggiudicataria dell'appalto, dall'altro.
- 3) In particolare, il Comune:
 - a. cura la programmazione generale del servizio, con l'intento di realizzare la rispondenza tra le prestazioni offerte e i bisogni degli assistiti, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili;
 - b. esercita le funzioni di coordinamento generale del servizio nel suo complesso, garantendo il necessario raccordo tra le funzioni svolte dal servizio sociale comunale e quelle affidate alla Ditta aggiudicataria incaricata della gestione;
 - c. vigila sull'esecuzione dell'appalto, verifica la rispondenza delle prestazioni fornite dalla Ditta aggiudicataria rispetto a quanto richiesto dal presente Capitolato speciale ed attua il controllo e la verifica dei risultati conseguiti;
 - d. regola l'accesso ai servizi degli utenti, sulla base della valutazione effettuata dal servizio sociale comunale, in collaborazione con i servizi di neuropsichiatria infantile, le istituzioni scolastiche del territorio, le famiglie e secondo le indicazioni e le direttive generali impartite dall'Amministrazione comunale.
- 4) In particolare, la Ditta aggiudicataria:
 - a. collabora con il servizio sociale comunale alla programmazione generale del servizio;
 - b. collabora con il servizio sociale comunale nelle fasi di definizione e di verifica dei progetti d'intervento a favore dei singoli utenti;
 - c. fornisce le prestazioni educativo-socio-assistenziali;
 - d. seleziona il personale da impiegare nell'esecuzione del servizio, secondo specifici requisiti (possesso del titolo di studio richiesto, caratteristiche professionali, esperienze pregresse, etc.), garantendo la continuità, l'efficacia e l'efficienza degli interventi (ad es., garantendo la tempestiva sostituzione del personale in caso di assenza o inidoneità);

- e. svolge l'attività di coordinamento e supervisione del personale, organizza regolari iniziative formative, di aggiornamento e di riqualificazione per i propri operatori, tenendo conto delle diverse funzioni svolte dagli stessi nell'esecuzione del servizio;
 - f. effettua la verifica dei servizi prestati, presentando periodicamente al Comune la documentazione tecnico-amministrativa contenente i dati quali-quantitativi inerenti gli interventi realizzati;
 - g. effettua la verifica della corrispondenza del servizio effettivamente erogato con quanto previsto dal presente Capitolato speciale.
- 5) L'intervento educativo a favore di soggetti disabili in età scolare rappresenta una parte del sistema di offerta a favore della disabilità rivolto alla persona ed al suo ambiente circostante, con l'obiettivo di creare le condizioni che consentano il miglior grado di realizzazione del soggetto in rapporto alle competenze e alle capacità dello stesso.
 - 6) Il servizio dovrà rendere possibile lo spazio ludico, motorio e creativo degli alunni / studenti che necessitano di assistenza, per favorire il processo d'integrazione scolastica. Il servizio dovrà puntare a non frantumare l'intervento sulla persona, agendo in rapporto di collaborazione positiva con le altre strutture operanti nello stesso ambito e sullo stesso soggetto.
 - 7) Il servizio potrà essere svolto anche in ambiente extrascolastico, sulla base del progetto individualizzato dell'alunno / studente disabile, in concertazione con i servizi specialistici, le istituzioni scolastiche e le famiglie.
 - 8) Il servizio è rivolto agli alunni e agli studenti con certificazione rilasciata dalla neuropsichiatria infantile del territorio di competenza, o da altra struttura sanitaria a ciò abilitata, attestante il bisogno di assistenza scolastica. L'assistenza scolastica consiste nell'assegnare un assistente educatore all'alunno disabile, sulla base della segnalazione effettuata dalla neuropsichiatria competente, per un monte ore variabile di anno in anno sulla base delle risorse finanziarie effettivamente disponibili in capo al bilancio del Comune, e delle valutazioni effettuate in merito al caso specifico dal servizio sociale comunale, in collaborazione con i principali referenti istituzionali del territorio (neuropsichiatria infantile, istituti scolastici, famiglie etc.).
 - 9) Il servizio ha come scopo principale la piena integrazione scolastica e l'attuazione dei programmi assistenziali ed educativi individuali redatti dagli organi a ciò competenti ai sensi della Legge n. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap".
 - 10) Le prestazioni di assistenza del personale suddetto riguardano le seguenti aree di pertinenza:
 - a. autonomia personale di base e conquista dello spazio circostante;
 - b. ampliamento delle forme di comunicazione e relazione;
 - c. inserimento sociale in situazioni ludiche, di routine e di attività curriculari ed extracurriculari.
 - 11) Il personale educativo assistenziale si inserisce nell'itinerario già avviato dai docenti curriculari e di sostegno, privilegiando gli aspetti più strettamente educativi, assistenziali e globali del progetto educativo personalizzato attivato, ai fini di una più efficace integrazione scolastica e comunque nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti.
 - 12) L'operatore educativo assistenziale dovrà, di norma, operare in momenti distinti, ma non separati, da quelli garantiti dal personale docente, di classe e di sostegno, assumendo dai contenuti del progetto educativo dell'assistito (P.E.I. Piano Educativo Individualizzato) gli ambiti sui quali costruire il proprio intervento, che saranno modulati e delineati anche in funzione della programmazione didattica.
 - 13) Sulla base di una conoscenza precisa e globale delle competenze della personalità del singolo assistito il servizio attiverà l'erogazione di una serie di prestazioni assistenziali a favore dell'alunno / studente, finalizzate alla progressiva conquista di maggiori autonomie da parte dello stesso, sia di natura fisiche che relazionali.
 - 14) In particolare, gli assistenti educatori si occuperanno di:
 - a. collaborare, nel limite delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno / studente a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal piano dell'offerta formativa;
 - b. accompagnare l'alunno / studente nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate nell'ambito della realizzazione dei piani educativi individualizzati, laddove non sia eventualmente prevista la presenza dell'insegnante, avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue strutture;

- c. collaborare, in aula o nei laboratori, con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale all'alunno / studente assistito, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione, operando, su indicazione precisa dell'insegnante stesso, anche sul piano didattico;
 - d. presenziare ai momenti di recupero funzionale dell'alunno / studente assistito, collaborando con i terapisti perché gli interventi semplici possano essere correttamente attuati anche senza la presenza del tecnico, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso;
 - e. affiancare l'alunno / studente in situazione di handicap nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell'autonomia;
 - f. collaborare con i competenti organi collegiali della scuola e con i terapisti della riabilitazione all'individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili necessari alla creazione delle migliori condizioni per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni / studenti assistiti;
 - g. partecipare alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli organi collegiali, con i referenti delle strutture medico-sanitarie e con i servizi sociali territorialmente competenti. Gli assistenti educatori parteciperanno, inoltre, alle sedute del collegio docenti nelle quali sia prevista la discussione di temi e problematiche direttamente connessi agli alunni / studenti in difficoltà, nonché agli incontri della commissione disabilità e dei gruppi di lavoro sulla disabilità istituiti nelle scuole autonome ai sensi della Legge n. 104/92;
 - h. partecipare alle riunioni di programmazione, stesura, gestione e verifica del P.E.I., avendo come obiettivo la costruzione, in accordo con i docenti di classe, di un proprio piano di lavoro individualizzato per l'alunno / studente assistito;
 - i. contribuire, secondo le proprie competenze, all'individuazione nell'ambito del P.E.I. delle potenzialità da mettere in atto, degli obiettivi da conseguire, delle strategie / metodologie da realizzare e dei momenti di verifica da attuare;
 - j. collaborare, nelle forme e nei tempi concordati con il servizio sociale comunale, alla realizzazione di iniziative e attività ritenute, dalla scuola e dai servizi sociali comunali, utili all'integrazione dell'alunno in situazione di handicap in altre strutture del territorio;
 - k. assistenza durante i principali momenti della vita extrascolastica, organizzati comunque dalle istituzioni scolastiche (gite di istruzione, mensa, trasporti, etc.), volti a favorire l'inserimento e l'integrazione dell'alunno / studente. L'accompagnamento alle gite scolastiche spetta prioritariamente all'insegnante di sostegno, con eventuale presenza dell'assistente educatore qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza;
 - l. garantire assistenza all'alunno / studente durante i momenti della refezione scolastica, per la corretta assunzione dei cibi, nei casi in cui tale prestazione sia prevista;
 - m. garantire assistenza durante il trasporto scolastico dell'alunno / studente, nei casi in cui tale prestazione sia prevista;
 - n. garantire assistenza nell'utilizzo dei servizi igienici per la pulizia corporale;
 - o. garantire assistenza nello svolgimento di attività ludiche, di laboratorio, di conoscenza dell'ambiente circostante la scuola, eventualmente inserite nel P.E.I.;
 - p. garantire collaborazione al personale docente nei programmi di intervento di recupero funzionale, di apprendimento delle abilità trasversali e di socializzazione.
- 15) Gli assistenti educatori saranno inoltre tenuti a:
- a. curare la conduzione di piccoli gruppi di alunni / studenti, al fine di favorire l'integrazione dell'alunno / studente assistito, garantendo in ogni caso la vigilanza su tutti i minori coinvolti nel gruppo;
 - b. evitare una gestione puramente assistenziale dell'assistito, pur costituendo essa la base principale sulla quale incardinare il proprio intervento educativo;
 - c. garantire il massimo livello di riservatezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'assistito;
 - d. interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori), e con il personale dei servizi sociali comunali;
 - e. proporre quanto ritengano utile, opportuno e vantaggioso per l'allievo assistito nell'ambito del percorso scolastico;
 - f. partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal servizio sociale comunale, riguardanti l'allievo assegnato (va in ogni caso garantita la partecipazione minima agli incontri di inizio, metà e fine anno scolastico);

- g. produrre relazioni periodiche al servizio sociale comunale, riguardanti l'allievo assegnato (vanno in ogni caso garantite le relazioni di inizio, metà e fine anno scolastico);
 - h. partecipare, in tutti i casi in cui gli viene richiesto, alle attività di formazione e aggiornamento.
- 16) L'Amministrazione comunale di Bagnatica (BG) si riserva di affidare all'aggiudicatario, ai sensi di quanto previsto all'art. 106 comma 12 del Codice dei contratti, l'esecuzione eventuale di ulteriori servizi supplementari non compresi nell'affidamento originario, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (leggasi 20%).
- 17) Tra i servizi supplementari non compresi nell'affidamento originario si menzionano, a titolo esemplificativo, i seguenti servizi accessori di assistenza educativa rivolti alla generalità dei cittadini:
- a. servizi di accoglienza pre/post scolastica;
 - b. servizi tipo "spazio-compiti";
 - c. servizi di supporto ai centri ricreativi estivi.

ARTICOLO 5: IMPORTO A BASE D'ASTA, DURATA E VALORE DELL'APPALTO

- 1) Importo a base di gara per la singola ora di servizio: Euro 20,78, oltre ad Euro 0,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso finalizzati all'eliminazione dei rischi interferenziali, IVA esclusa (in misura del 5%, salvo successive variazioni). Il prezzo della singola ora di servizio è da intendersi quale corrispettivo onnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri, espressi e non dal Capitolato Speciale d'Appalto. Non sono ammesse offerte al rialzo.
- 2) Per la definizione dell'importo a base di gara per la singola ora di servizio è stata effettuata un'analisi del costo orario del personale, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 28.03.2019. Nello specifico, per la definizione del costo del personale è stato preso come riferimento il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7 del 17.02.2020, che si basa sul contratto sopra richiamato, ed in particolare la tabella allegata al Decreto stesso avente decorrenza settembre 2020. Dalla lettura della tabella emerge che il costo orario per un lavoratore inquadrato in categoria C1 è pari a Euro 20,09. Da questo importo è stato detratto l'onorario per l'indennità di turno, non richiesta dal tipo di servizio oggetto di questa gara d'appalto, per un importo di Euro 2,07 orarie (Euro 3.197,92 / 1548 ore mediamente lavorate). Al costo orario così ottenuto (Euro 18,02) è stata applicata l'aliquota IRAP ordinaria del 3,90%, per un costo orario lordo di Euro 18,72 IRAP compresa.
- 3) Il costo orario delle prestazioni da porre a base d'asta è stato definito comprendendo non solo il costo orario lordo contrattuale della figura professionale richiesta, ma anche le spese generali di amministrazione, gestione e produzione del servizio. Il costo orario lordo del personale è stato pertanto incrementato, sulla base di indagini di mercato, di un 11% al fine di generare un margine utile per la libera formulazione dell'offerta tecnica ed economica, tenuto conto anche della necessità di garantire la copertura delle spese generali di amministrazione e gestione, di coordinamento del servizio, di eventuali maggiori spese di personale per inquadramenti in categorie superiori alla C1, degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di poter conseguire un giusto profitto d'impresa. E' stato così ottenuto il costo orario dei servizi da porre a base d'asta dell'appalto: costo orario lordo del personale (Euro 18,72 IRAP compresa) + 11% (Euro 2,06) = Euro 20,78.
- 4) Al costo orario posto a base d'asta dell'appalto, di cui al precedente comma, andranno sommati Euro 0,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso finalizzati all'eliminazione dei rischi interferenziali.
- 5) Il presente appalto avrà le seguenti decorrenze e scadenze: aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (dal 1 settembre 2021 al 31 luglio 2024).
- 6) Si stima che il numero delle ore presunte di servizio, per tutto il periodo di durata dell'appalto, possa ammontare a circa n. 5000 (cinquemila) ore per singolo anno scolastico, per un totale per l'intero triennio aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 di circa n. 15000 (quindicimila) ore.
- 7) Il valore stimato dell'appalto, determinato moltiplicando l'importo a base di gara della singola ora di servizio per il numero delle ore presunte di servizio stimate per tutto il periodo di durata dell'affidamento, ammonta pertanto a Euro 103.896,00 per singolo anno scolastico, oltre ad Euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso finalizzati all'eliminazione dei rischi interferenziali, IVA esclusa, per un totale per l'intero triennio aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 di Euro 311.688,00, oltre ad Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso finalizzati all'eliminazione dei rischi interferenziali, IVA esclusa (in misura del 5%, salvo successive variazioni).

- 8) La stima delle ore presunte di servizio effettuata in questo articolo è del tutto indicativa e potrà subire variazioni, anche significative, in aumento o in diminuzione, fino addirittura ad azzerarsi, sulla base sia delle effettive richieste di attivazione dei servizi pervenute o che perverranno dai servizi di neuropsichiatria infantile territorialmente competenti, che dei programmi di intervento dei servizi sociali comunali, che verranno concordati anche con le organizzazioni scolastiche e con le famiglie, con i quali verranno definiti, entro l'inizio di ogni anno scolastico, gli orari di svolgimento dei servizi, il numero di educatori e il monte ore necessario. Pertanto, in virtù di tali variazioni, la Ditta è tenuta a fornire i servizi oggetto del presente appalto al prezzo offerto, indipendentemente dal numero delle ore di servizio di volta in volta programmate e richieste, senza che possa trarne argomento per modificare la qualità del servizio stesso e senza chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel presente Capitolato speciale d'appalto. L'orario di servizio, sia in ambito scolastico che extrascolastico, potrà essere sia mattutino che pomeridiano. Il servizio potrà essere richiesto dal Comune anche in periodi di ferie quali le vacanze natalizie, pasquali, estive etc.
- 9) I costi per il coordinamento del servizio dovranno essere compresi nell'offerta, e non dovranno comportare oneri aggiuntivi per l'Amministrazione comunale. Gli estremi dell'offerta tecnica andranno specificati in sede di gara e saranno oggetto di specifica valutazione (vedere Disciplinare di gara, art. 17 – A) Valutazione dell'offerta tecnica – Subcriterio B3).
- 10) Entro la scadenza dell'affidamento in oggetto, e pertanto entro la fine dell'a.s. 2023/2024, il Comune di Bagnatica (BG) si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di ricorrere eventualmente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. e i. (Codice dei contratti) per la ripetizione triennale del presente affidamento (servizi analoghi), periodo aa.ss. 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. In tal caso, il valore previsto per la prosecuzione triennale dell'affidamento è stimato in ulteriori Euro 311.688,00, oltre ad Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ed è computato per la determinazione del valore globale dell'affidamento ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 1, del Codice dei contratti (importo globale dell'affidamento, comprensivo dell'eventuale ripetizione triennale: Euro 623.376,00, oltre ad Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa).
- 11) Gli importi fin qui descritti sono comprensivi degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (IVA esclusa) e dei costi della manodopera (IVA esclusa), che i concorrenti provvederanno ad esplicitare a corredo della propria offerta economica.
- 12) Il Comune di Bagnatica (BG) si riserva altresì la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'art. 63 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. e i. (Codice dei contratti), al ricorrere dei seguenti casi:
 - a. *comma 2 lettera a)*: qualora non sia stata presentata entro i termini alcuna offerta o alcuna offerta appropriata in esito all'esperimento della presente procedura di affidamento;
 - b. *comma 2 lettera c)*: nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, e ad essa non imputabili, i termini per l'espletamento delle procedure di affidamento non possono essere rispettati. In tal caso, atteso anche l'art. 106 comma 11 del Codice dei contratti, la cd. proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
- 13) Come già esplicitato al precedente art. 4, commi 16 e 17, il Comune di Bagnatica (BG) si riserva infine, a proprio insindacabile giudizio e senza che l'appaltatore possa pretendere alcunché, di affidare all'aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori servizi supplementari non compresi nell'affidamento originario, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (leggasi 20%). In tal caso l'aggiudicatario è tenuto a gestire i servizi supplementari e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 comma 12 del Codice dei contratti).
- 14) Alla scadenza, il rapporto contrattuale fra il Comune di Bagnatica (BG) e la Ditta aggiudicataria si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta e, nelle more di aggiudicazione del nuovo appalto, la ditta appaltatrice uscente è tenuta ad assicurare il servizio fino all'insediamento della nuova ditta, ed in ogni caso non oltre 4 (quattro) mesi dalla ripresa dell'anno scolastico successivo a quello di riferimento, alle stesse condizioni della gestione cessata.

ARTICOLO 6: OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) La Ditta aggiudicataria è tenuta ad operare, nell'espletamento dei servizi richiesti dal presente Capitolato speciale, con personale adeguatamente preparato, garantendo l'attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione delle prestazioni richiamate ai precedenti articoli. E' tenuta ad assegnare al servizio e ad impiegare un numero di operatori adeguato, sulla base delle esigenze che si verranno di volta in volta a determinare, dotati dei seguenti titoli di studio e professionali minimi:
 - a. assistente educatore: titolo di studio richiesto, fatto salvo il personale uscente dal precedente appalto del Comune di Bagnatica (BG): diploma di abilitazione di maturità magistrale o liceo socio-psico-pedagogico o liceo delle scienze umane e sociali o equipollenti; diploma di maturità di tecnico dei servizi sociali o equipollente; laurea in psicologia o scienze dell'educazione o equipollenti. L'assistente educatore deve essere inquadrato almeno al livello C1, se trattasi di cooperative sociali, o ad un livello equivalente in caso di altri soggetti aggiudicatari, così come previsto dalle normative contrattuali nazionali e provinciali, fatti salvi comunque livelli e anzianità maturati in precedenti contratti.
 - b. coordinatore/responsabile del servizio: operatore specializzato, con qualifica di educatore professionale conseguita presso una scuola triennale post-diploma o in possesso di laurea in scienze dell'educazione o psicologia o servizio sociale o psico-pedagogia, o equipollenti, con una documentata e specifica esperienza lavorativa almeno triennale di coordinamento in servizi uguali a quello oggetto del presente appalto, incaricato dell'organizzazione e della gestione degli interventi educativi e della rappresentanza nei confronti del servizio sociale comunale e delle istituzioni scolastiche.
- 2) Il coordinatore/responsabile del servizio dovrà essere in grado di rispondere prontamente ed efficacemente alle esigenze ed alle eventuali emergenze che si verranno di volta in volta a presentare, nonché alle eventuali disfunzioni segnalate.
- 3) Oltre a quanto fin qui descritto, la Ditta aggiudicataria, in relazione alla gestione del servizio, ha l'obbligo di:
 - a. adibire alla gestione del servizio personale fisicamente idoneo alle mansioni, in possesso dei diritti civili e politici, nonché in possesso dei titoli di studio e professionali descritti precedentemente. Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà mantenere un comportamento irreprensibile ed agire in ogni circostanza con la massima diligenza e con la competenza professionale specifica richiesta;
 - b. provvedere entro n. 3 (tre) giorni, anche su segnalazione del servizio sociale comunale, alla sostituzione degli educatori che non osservino il prescritto comportamento e non offrano sufficienti garanzie di professionalità;
 - c. garantire la copertura del servizio tutti i giorni, secondo il calendario e gli orari concordati con il servizio sociale comunale e gli istituti scolastici del territorio, e garantire la regolarità, la continuità dei servizi e la tempestiva copertura di eventuali assenze del personale assegnato, anche temporanee ed occasionali;
 - d. assicurare la presenza e la reperibilità sul territorio provinciale di Bergamo del coordinatore/responsabile del servizio appaltato, durante l'orario di svolgimento delle prestazioni;
 - e. garantire idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
 - f. assumere il rischio completo e incondizionato della gestione del servizio;
 - g. provvedere, entro n. 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione del servizio, a depositare al Comune di Bagnatica (BG) l'elenco del personale che intende incaricare nella gestione del servizio stesso, specificando la relativa qualifica e il possesso dei requisiti professionali richiesti;
 - h. mantenere tempestivamente e costantemente aggiornato al servizio sociale comunale l'elenco del personale impiegato nella gestione del servizio;
 - i. garantire continuità operativa al servizio;
 - j. munire il personale impiegato nell'esecuzione del servizio di distintivo riportante le generalità dell'educatore e della Ditta aggiudicataria;
 - k. garantire la partecipazione del coordinatore/responsabile del servizio alla programmazione annuale del servizio ed alle verifiche periodiche concordate con il servizio sociale comunale ed assicurare uno stretto contatto operativo dello stesso con i referenti del Comune di Bagnatica (BG), degli istituti scolastici del territorio e dei servizi specialistici;
 - l. comunicare tempestivamente al Comune di Bagnatica (BG) eventuali problemi e/o disservizi;
 - m. rispondere direttamente dei danni eventuali agli educatori adibiti al servizio, a terzi, ai destinatari delle attività di assistenza e alle cose, provocati nell'esecuzione dei servizi, in relazione all'oggetto dell'affidamento, mantenendo a proprio esclusivo carico qualsiasi risarcimento;
 - n. provvedere alla copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi di cui al successivo art. 9; dare immediata notizia al Comune di Bagnatica (BG) di eventuali danni arrecati a terzi o a cose;

- o. considerare le spese per la fornitura di materiali ed attrezzature ai propri educatori comprese nell'offerta. Nulla pertanto si potrà eccepire e richiedere al Comune di Bagnatica (BG), a tale titolo.
- 4) In caso di assenza non preannunciata dell'alunno/studente assistito, verrà riconosciuto alla Ditta aggiudicataria il compenso per la retribuzione all'assistente educatore della prima ora di lavoro.

ARTICOLO 7: CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 1) L'offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara in base a calcoli di propria convenienza e tutto a suo rischio, resterà fissa e invariabile per tutta la durata del contratto, fatti salvi gli adeguamenti ISTAT previsti dalla legge, indipendentemente da qualunque eventualità prevedibile ed imprevedibile che essa non abbia tenuto presente all'atto della formulazione dell'offerta stessa.
- 2) Il Comune di Bagnatica (BG) si impegna a corrispondere alla Ditta aggiudicataria un compenso orario, pari all'importo orario di aggiudicazione, oltre ad Euro 0,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso finalizzati all'eliminazione dei rischi interferenziali, oltre ad IVA (in misura del 5%, salvo successive variazioni).
- 3) Il compenso orario verrà fatturato al termine di ciascuna mensilità di riferimento dalla Ditta aggiudicataria al Comune di Bagnatica (BG) sulla base degli ordinativi di spesa che si verranno di volta in volta a determinare.
- 4) Prima di procedere all'emissione periodica della fattura elettronica la Ditta aggiudicataria provvederà ad inviare al servizio sociale comunale il report mensile delle ore di servizio prestate, suddiviso per utenti assistiti, per la verifica e il controllo delle stesse in relazione alle prestazioni programmate e concordate.
- 5) Il pagamento dei corrispettivi dovuti verrà disposto, previa attestazione per regolarità, con atto dell'ufficio competente, entro n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica (codice univoco: UFWWNZ).
- 6) Il Comune di Bagnatica (BG) potrà scontare dal compenso da corrispondere all'appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla Ditta fornitrice, o il rimborso di spese a pagamento di penalità. In tali casi la liquidazione delle fatture potrà essere sospesa fino all'emissione del provvedimento definitivo. In tal caso non sono dovuti gli interessi previsti per il ritardato pagamento.
- 7) Tutte le spese inerenti e conseguenti l'appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 8: RESPONSABILITA'

- 1) La Ditta risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti, a terzi e a cose durante l'espletamento del servizio o come conseguenza di esso. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune di Bagnatica (BG) o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della Ditta appaltatrice. Nulla può essere fatto valere dalla Ditta né nei confronti del Comune, né nei confronti di suoi dipendenti o amministratori.

ARTICOLO 9: ASSICURAZIONI

- 1) La Ditta appaltatrice si obbliga ad assumere ogni responsabilità per i casi di infortunio o di danni a cose e a persone arrecati a terzi e al Comune di Bagnatica (BG) durante l'esecuzione del servizio. L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Bagnatica (BG). In particolare, il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della Ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.
- 2) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa, a beneficio del Comune di Bagnatica (BG) e di terzi, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine al svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato speciale, per qualsiasi danno materiale e diretto che la Ditta aggiudicataria possa arrecare agli utenti del servizio, al Comune di Bagnatica (BG), nonché a terzi (persone, animali e cose). Tale polizza deve essere stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, mantenuta in essere per tutta la durata contrattuale e dovrà prevedere un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con il limite di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per persona danneggiata ed Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per animali e cose, con copertura integrale del periodo di durata dell'affidamento. La polizza dovrà prevedere inoltre la copertura della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, per danni a persone, con adeguati massimali in relazione alle condizioni di rischio di cui al presente appalto, e comunque non inferiori ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con il limite di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per persona danneggiata.

- 3) Nella polizza dovrà risultare che il Comune di Bagnatica (BG) è considerato soggetto terzo a tutti gli effetti.
- 4) La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare al Comune di Bagnatica (BG) copia della polizza, prima della stipula formale del Contratto di servizio, che in assenza di tale documento non potrà essere stipulato.
- 5) L'esecuzione delle forniture oggetto del contratto non può iniziare se la Ditta non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.
- 6) L'esistenza di tale polizza non libera la Ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. Il Comune di Bagnatica (BG) è pertanto esonerato da qualsiasi responsabilità in materia.
- 7) Il Comune di Bagnatica (BG) si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza, e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni.

ARTICOLO 10: RISPETTO DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI LAVORO - CLAUSOLA SOCIALE – PERSONALE IN SERVIZIO

- 1) La Ditta aggiudicataria è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, etc.). La stessa è tenuta altresì al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro. La Ditta si impegna all'osservanza delle condizioni normative e contributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nonché delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
- 2) In ottemperanza delle Linee Guida n. 13 recanti *"La disciplina delle clausole sociali"* approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 114 del 13.2.2019, ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), e al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale del gestore uscente, il nuovo affidatario si impegna ad assorbire tale personale, calcolato come media delle risorse umane impiegate nella gestione del servizio di assistenza educativa scolastica del Comune di Bagnatica (BG) nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di gara. Si fa comunque presente che l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo appaltatore. Il piano di riassorbimento del personale dovrà pertanto essere compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo affidatario nel progetto gestionale presentato in sede di gara. Tale principio generale, sancito da ultimo dalle Linee Guida ANAC precedentemente richiamate, è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (CCNL, Codice dei contratti pubblici etc.).
- 3) L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto d'appalto, presenterà all'Amministrazione comunale un piano di assorbimento del personale della gestione uscente, illustrando le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).
- 4) Il rispetto delle previsioni di tale piano di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio durante l'esecuzione del contratto.
- 5) L'equipe di lavoro attualmente in servizio presso il gestore uscente è così costituita:

-	1	Educatore	Livello di inquadramento C1	5 ore settimanali
-	2	Educatore	Livello di inquadramento C3	25 ore settimanali
-	3	Educatore	Livello di inquadramento C3	25 ore settimanali
-	4	Educatore	Livello di inquadramento C3	15 ore settimanali
-	5	Educatore	Livello di inquadramento C3	15 ore settimanali
-	6	Educatore	Livello di inquadramento C3	10 ore settimanali
-	7	Educatore	Livello di inquadramento C3	10 ore settimanali
-	8	Educatore	Livello di inquadramento C3	8 ore settimanali
-	9	Educatore	Livello di inquadramento C3	5 ore settimanali
-	10	Coordinatore	Livello di inquadramento C3	5 ore settimanali
-	11	Educatore	Livello di inquadramento D1	30,5 ore settimanali

ARTICOLO 11: APPLICAZIONI DEL CONTRATTO DI LAVORO

- 1) La Ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare e ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in

vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anche eventualmente dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali, fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non aderisce alle associazioni stipulanti o benché receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, sollevando sin d'ora il Comune di Bagnatica (BG) da ogni onere e responsabilità.

- 2) L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, contestata dal Comune di Bagnatica (BG), o ad esso segnalata dall'Ispettorato territoriale del Lavoro, comporterà l'incameramento automatico della cauzione. La restituzione della cauzione non sarà effettuata fino a quando l'Ispettorato non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
- 3) Per quanto sopra previsto, la Ditta aggiudicataria non potrà opporre eccezioni al Comune di Bagnatica (BG), né avrà titolo ad indennizzi, risarcimenti ed interessi.

ARTICOLO 12: CONTROLLI E ISPEZIONI

- 1) Il Comune di Bagnatica (BG) si riserva il diritto di applicare, anche a sorpresa, ispezioni e controlli finalizzati a verificare l'osservanza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale e di tutte le norme vigenti in materia. La Ditta aggiudicataria accetta di sottostare a tutte le ispezioni e ai controlli degli ispettori del Comune di Bagnatica (BG) e di tutte le misure di servizio che venissero prescritte, obbligandosi ad ottemperare a tutte le richieste. Considerata la particolarità del servizio, e la tenera età della maggior parte degli utenti che ne usufruiscono, il Comune di Bagnatica (BG) si riserva la facoltà di richiedere, con fondate e giustificate motivazioni, la sostituzione di personale ritenuto inadatto.

ARTICOLO 13: RILIEVI DELLA GESTIONE

- 1) Il Comune di Bagnatica (BG) farà pervenire alla Ditta aggiudicataria, a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) le osservazioni e le contestazioni rilevate dai propri organi di controllo. Se entro n. 3 (tre) giorni dalla data della comunicazione il gestore non fornirà per iscritto nessuna giustificazione provante che il disservizio oggetto della contestazione è derivato da eventi imprevedibili, e non è dipeso dalla volontà o dalla imperizia o negligenza degli addetti della Ditta stessa, il Comune di Bagnatica (BG) applicherà le norme e le penali previste dal presente Capitolato speciale.

ARTICOLO 14: PENALITÀ

- 1) Il Comune di Bagnatica (BG), previo espletamento della procedura di cui ai paragrafi successivi, applicherà con proprio atto di gestione, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, le seguenti penalità al verificarsi dei corrispondenti eventi. La penalità verrà comminata mediante nota di addebito sul corrispettivo del mese nel quale viene assunto il provvedimento. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di tre penalità, il servizio non fosse espletato con la massima cura e puntualità.
- 2) Più specificatamente, e a puro titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, per le quali si prevede l'applicazione di una penale compresa tra Euro 500,00 (cinquecento/00) ed Euro 1.000,00 (mille/00) a seconda della gravità del fatto contestato, ad insindacabile giudizio del Comune di Bagnatica (BG) le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:
 - a. interruzione del servizio: Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni interruzione;
 - b. gravi ritardi nello svolgimento del servizio: Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni ritardo grave;
 - c. mancato rispetto dei contenuti e delle condizioni essenziali per la buona esecuzione del servizio, previste dal presente Capitolato speciale: Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni violazione;
 - d. comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità degli utenti assistiti da parte degli operatori: Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni violazione;
 - e. mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza: Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni violazione.
- 3) Al verificarsi di n. 3 (tre) o più violazioni precedentemente descritte, è facoltà del Comune di Bagnatica (BG) di avvalersi, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, della risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'interruzione del servizio.
- 4) Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati dal Comune di Bagnatica (BG) alla Ditta aggiudicataria a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), e quest'ultima avrà facoltà di comunicare, sempre a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro n. 7 (sette) giorni dal ricevimento della nota di contestazione.

- 5) Valutate le controdeduzioni della Ditta, il Comune applicherà le penalità. Si potrà stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempimento, seppur accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine (al Comune), non abbia causato gravi disservizi e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni scritte).
- 6) Il Comune di Bagnatica (BG) potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla Ditta aggiudicataria per l'esecuzione della fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione. La Ditta aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 7) In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione dei servizi di assistenza educativa scolastica, il Comune di Bagnatica (BG) ha facoltà di ricorrere a terzi per l'esecuzione delle forniture di cui al presente Capitolato speciale, addebitando alla Ditta aggiudicataria i relativi costi sostenuti.

ARTICOLO 15: SUBAPPALTO

- 1) L'istituto del subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 16: CONTRATTO, CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI

- 1) In previsione della stipula del Contratto di servizio, e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, alla Ditta aggiudicataria verrà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività a semplice richiesta del Comune di Bagnatica (BG) ed il versamento entro n. 15 (quindici) giorni dalla richiesta. Si precisa che in caso di fideiussione bancaria o assicurativa, il mancato pagamento del premio da parte della Ditta aggiudicataria non potrà costituire motivo per non procedere al versamento della somma assicurata in caso di richiesta da parte del Comune di Bagnatica (BG).
- 2) Tutte le spese inerenti e conseguenti al Contratto di servizio, ivi compresi i diritti di segreteria, l'imposta di bollo, di registro, nessuna esclusa o eccettuata, sono ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 17: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) Le parti convengono che, oltre a quanto eventualmente già previsto nel presente Capitolato speciale, costituiscono motivo di risoluzione del Contratto di servizio le seguenti ipotesi:
 - a. motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
 - b. cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento;
 - c. violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e di sicurezza;
 - d. applicazione a carico dell'aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
 - e. perdita dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
 - f. abbandono del servizio;
 - g. al verificarsi di n. 3 (tre) o più violazioni descritte al precedente art. 14;
 - h. inosservanza del divieto di cessione del contratto a terzi;
 - i. inosservanza delle norme di Legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - j. frode, reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti alla Ditta aggiudicataria dal Capitolato speciale e dal Contratto di servizio, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.
- 2) Nei casi sopra elencati la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune di Bagnatica (BG), salvo il diritto ulteriore del Comune stesso al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 18: D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA)

- 1) Costituirà parte integrante del Contratto di servizio il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza). Oltre al D.U.V.R.I., indicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze, il Comune e la Ditta aggiudicataria promuoveranno la cooperazione e il coordinamento tra le varie componenti dell'appalto, così come indicato dall'art. 26, comma 2, del D. Lgs. 81/2008.

ARTICOLO 19: CONTENZIOSO

- 1) Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le Parti (Comune e Ditta aggiudicataria) sull'interpretazione o in merito all'esecuzione dei servizi disciplinati dal presente Capitolato speciale, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le Parti, è competente il foro di Bergamo.

ARTICOLO 20 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1) Il contraente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima Legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 21: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, così come integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*, i dati personali della Ditta aggiudicataria saranno trattati dal Comune di Bagnatica (BG) per le attività strettamente inerenti e funzionali all'esecuzione del presente Capitolato speciale.
- 2) A norma dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 il Comune di Bagnatica (BG) nominerà il legale rappresentante della Ditta aggiudicataria responsabile (esterno) del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio oggetto del presente affidamento.

ARTICOLO 22: RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile, alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti.